



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 184/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23936** del registro di
Segreteria

proposto da

G. S., nato a omissis (omissis) il omissis e residente a omissis (omissis) in
piazza omissis n. omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come
da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Nirta (cod. fisc.: NRTGPP65A21H970E),
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bovalino, via
Spagnolo n. 12 (fax n.: 0964.61106; posta elettronica certificata:
avv.giuseppenirta@pec.it);

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587),
sede legale e direzione generale, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Rona, Via Ciro il Grande n. 21, e
Filiale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con sede a Reggio Calabria via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Teresa Pugliano (cod. fisc.:
PGLMTR57R43H501L), posta elettronica certificata:

	avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it , e dall'Avv. Caterina	
	Battaglia (BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata:	
	avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it , come da procura generale <i>ad</i>	
	<i>lites</i> versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso	
	Campanella, presso la sede dell'Avvocatura INPS;	
	per il riconoscimento	
	del diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione di reversibilità del	
	defunto padre, in ragione della sua inabilità ai sensi della legge n. 222/1984.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2024, l'avv. Giuseppe Nirti per	
	il ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, i quali hanno concluso	
	come da verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con <u>ricorso</u> , depositato l'8 marzo 2024, il signor S. G., premesso di essere	
	totalmente inabile al lavoro, giusto decreto di omologa del Tribunale di	
	omissiszez. Lavoro e Previdenza R.G. n. 2965/2016 del 17 gennaio 2018, ha	
	affermato che:	
	- la condizione di inabilità al lavoro era già presente alla data della morte del	
	padre;	
	- il genitore, deceduto il omissis, era titolare di pensione;	
	- il ricorrente, pertanto, ha presentato domanda all'INPS, il 30 marzo 2021,	
	per il riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità;	
	- tuttavia, l'istituto previdenziale, con provvedimento notificato il 23 luglio	
	2	

	2021, ha rigettato l'istanza del ricorrente per mancanza del requisito della	
	“vivenza a carico”;	
	- avverso tale provvedimento, il 3 novembre 2021, ha proposto ricorso	
	amministrativo al Comitato provinciale INPS;	
	- l'INPS, con provvedimento del 28 marzo 2022, ha comunicato all'istante	
	che il Comitato provinciale aveva dichiarato irricevibile il ricorso	
	amministrativo;	
	- alla data del decesso del genitore, il ricorrente era a totale carico di	
	quest'ultimo, con il quale abitava;	
	- tuttora, continua ad abitare nel medesimo immobile del defunto genitore.	
	Secondo il ricorrente, la definizione di “vivenza a carico” è stata chiarita	
	dall'INPS con la deliberazione n. 478/2000, in forza della quale sarebbero da	
	considerare figli a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non	
	superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di un	
	invalido civile totale. Poiché l'istante è titolare di un reddito pari ad euro	
	6.871,77, come risulta dalla CU 2023, di gran lunga inferiore a quello	
	previsto per ottenere il beneficio richiesto, ha diritto alla liquidazione del	
	trattamento di reversibilità in questione. Pertanto, il ricorrente ha chiesto di	
	<i>“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla reversibilità della pensione</i>	
	<i>categoria VACPDEL n. omissis della quale il defunto padre era titolare, in</i>	
	<i>quanto inabile ai sensi della legge 222/84, con decorrenza dal mese</i>	
	<i>successivo a quello del decesso del genitore con ogni conseguenza di legge” e</i>	
	la conseguente condanna dell'istituto previdenziale al pagamento degli	
	emolumenti economici e delle spese di giudizio con distrazione in favore del	
	procuratore costituito. In via istruttoria, ha, inoltre, chiesto, ove necessario,	
	3	

	la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di stabilire se, all'epoca	
	del decesso del dante causa, il ricorrente, in ragione della sua infermità o	
	difetto fisico o mentale, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità	
	di svolgere qualsiasi attività lavorativa.	
	2. Con <u>decreto</u> del 12 marzo 2024 è stata fissata l'udienza del 16 settembre	
	2024 per la discussione del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di	
	fissazione di udienza, è stato ritualmente notificato dall'istante alla sede	
	centrale e provinciale dell'INPS.	
	3. Con <u>memoria</u> , depositata l'8 agosto 2024, si è costituito l'INPS ed ha	
	chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, in caso di accoglimento, di	
	ritenere prescritti gli eventuali ratei pensionistici nonché inammissibile il	
	cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Ha, inoltre, chiesto, la	
	condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze del	
	giudizio. Ha, infine, indicato, nel caso di nomina del consulente tecnico	
	d'ufficio, due professionisti dell'istituto previdenziale quali consulenti di	
	parte. Secondo l'INPS, il ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti per	
	ottenere il trattamento di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile e,	
	comunque, non avrebbe allegato e fornito prova della loro sussistenza. In	
	particolare, da una verifica amministrativa svolta, sarebbe emersa la	
	assoluta assenza dei presupposti di legge e, segnatamente, della vivenza a	
	carico e del mantenimento abituale del ricorrente da parte del defunto	
	genitore. Infatti, il ricorrente sarebbe titolare di pensione cat. IO, invalidità	
	dei lavoratori dipendenti, erogata dall'INPS con decorrenza 11/2008, di	
	pensione cat. INVCIV, invalidi civili, erogata dall'INPS con decorrenza	
	02/2017, di pensione cat. INF, erogata dall'INAIL con decorrenza 06/2014,	
	4	

	nonché di pensione di reversibilità, trattamento ai superstiti, erogata dal	
	Ministero del Tesoro, di cui è contitolare dal 01/2021. Pertanto, secondo	
	l'istituto previdenziale, tali prestazioni generano, al netto dell'ultimo	
	trattamento di reversibilità del quale non si conosce l'importo, un reddito	
	annuo superiore ad euro 20.000,00. Risulta evidente, a detta dell'INPS, che	
	non sussiste la condizione di non autosufficienza economica, in ragione delle	
	menzionate provvidenze economiche godute dal ricorrente già da prima del	
	decesso del <i>de cuius</i> , le quali assicurano allo stesso un reddito di gran lunga	
	superiore a quello richiesto dalla disciplina sopra richiamata per il	
	riconoscimento del diritto alla pensione di un invalido civile totale. Secondo	
	l'INPS, infine, la circostanza che il signor S. G. abbia sempre vissuto, e	
	continui a farlo, nella casa paterna rende, peraltro, evidente che il reddito	
	percepito non sia stato mai intaccato da spese quali il canone di locazione.	
	4. All'udienza del 16 settembre 2024, uditi l'avv. Giuseppe Nirti, per il	
	ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, e l'avv. Caterina	
	Battaglia, per l'INPS, che ha insistito, viceversa, per il rigetto del ricorso, la	
	causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. Il ricorso è infondato . Com'è noto, l'art. 22 della legge n. 903/1965, che	
	ha sostituito l'art. 13, <i>sub</i> art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ha, tra	
	l'altro, disposto che, nel caso di morte del pensionato, spetta una pensione	
	al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o	
	dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli " <i>di qualunque</i>	
	<i>età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso</i>	
	<i>di questi</i> ". È, altresì, noto che " <i>ai sensi dell'art. 85 ("condizioni economiche")</i>	
	5	

	<i>del T.U. n. 1092 del 1973, “Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli</i>	
	<i>orfani maggiorenni (...) del dipendente statale o del pensionato si considerano</i>	
	<i>a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i</i>	
	<i>necessari mezzi di sussistenza” (cfr. tra le tante, Sez. III Centrale d’Appello,</i>	
	<i>sentenza n. 104/2022) e che “il requisito della “vivenza a carico”, se non si</i>	
	<i>identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione</i>	
	<i>di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con</i>	
	<i>particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva,</i>	
	<i>in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del</i>	
	<i>figlio inabile e tale accertamento è rimesso al giudice di merito (Cass. n.</i>	
	<i>9237/2018). Nella specie, il dato valorizzato dalla Corte territoriale del reddito</i>	
	<i>imponibile del ricorrente pari a zero è inconferente a fronte della percezione,</i>	
	<i>da parte dello stesso, dell’importo di euro 800,00 mensili a titolo di pensione</i>	
	<i>di invalidità e di reddito di cittadinanza; in buona sostanza, la Corte d’Appello</i>	
	<i>doveva chiarire perché non erano da considerare sufficienti tali redditi a fronte</i>	
	<i>delle reali esigenze di vita del A.A. e perché l’intervento di sostegno economico</i>	
	<i>della madre del ricorrente doveva considerarsi effettuato in misura prevalente,</i>	
	<i>a fronte dei sussidi economici che il A.A. già percepiva.” (cfr. da ultimo Cass.</i>	
	<i>Civ., Sez. lavoro, Ord. n. 19485 del 16 luglio 2024; id. in termini, Sez. lavoro,</i>	
	<i>Ord. n. 41548 del 27 dicembre 2021; n. 8678/2018; n. 14346/2016; n.</i>	
	<i>11966/2015; n. 3678/2013; n. 11689/2005; n. 15440/2004). Ne deriva che</i>	
	<i>il requisito della “vivenza a carico” presuppone la coesistenza di due</i>	
	<i>condizioni e cioè la non autosufficienza economica/reddituale dell’orfano</i>	
	<i>maggiorenne (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all’art.</i>	
	<i>14 septies della legge n. 33/1980) e il pregresso mantenimento in via</i>	
	6	

	continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa. È, infine,	
	pacifico che <i>“l’onere della prova della “vivenza a carico” al pari del requisito</i>	
	<i>sanitario, quali elementi entrambi costitutivi del diritto alla pensione di</i>	
	<i>reversibilità per cui è causa, incomba sul ricorrente, secondo il principio</i>	
	<i>generale di cui all’art. 2967 c.c.. La “condizione economica” ex art. 85 TU, così</i>	
	<i>intesa, deve essere puntualmente documentata dall’istante, mediante</i>	
	<i>l’allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o</i>	
	<i>quanto meno preponderante del dante causa. L’orfano maggiorenne deve,</i>	
	<i>perciò, fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti</i>	
	<i>e che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente il defunto dante</i>	
	<i>causa, trattandosi di elementi” ... entrambi necessari e come due facce dello</i>	
	<i>stesso fenomeno” (cfr. Corte di Cass., Sez. Lav. N. 1852/2006, n. 2620/2008)”</i>	
	(cfr. sentenza n. 104/2022 cit.). Nella fattispecie in esame, anche in ragione	
	delle argomentazioni difensive dell’istituto previdenziale e della sua	
	produzione documentale, il ricorrente non ha in alcun modo provato la	
	sussistenza del requisito della “vivenza a carico” secondo la disciplina	
	normativa e i consolidati orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati,	
	elemento quest’ultimo costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità al	
	pari del requisito sanitario. Infatti, la documentazione versata in atti	
	dall’INPS dimostra che il ricorrente, alla data di decesso del padre, risultava	
	(e risulta tuttora) percettore di un reddito superiore a quello indicato dall’art.	
	14 <i>septies</i> della legge n. 33/1980, assunto dall’istituto previdenziale come	
	limite di reddito ai fini della liquidazione del trattamento di reversibilità. A	
	ciò si aggiunga che, come risulta dalla documentazione prodotta dall’istituto	
	previdenziale, alla data di decesso del padre (gennaio 2021), il ricorrente	
	7	

	percepiva un assegno mensile netto, liquidato dall'INPS a titolo di assegno di	
	invalidità, di assegno o indennità per la invalidità civile e di rendita INAIL,	
	pari al complessivo importo di euro 1.538,15. Ne deriva che, a fronte del	
	reddito effettivamente percepito dal ricorrente, la documentazione prodotta	
	in giudizio da quest'ultimo non fornisce alcuna prova dalla quale desumere	
	la insufficienza del reddito percepito né il concorso efficiente del defunto	
	padre al suo mantenimento. Infatti, il signor S. G. ha prodotto in giudizio	
	una CU 2023 attestante un reddito da pensione, relativo all'anno 2022, pari	
	a euro 6.871,77, che rappresenta uno dei diversi trattamenti di natura	
	pensionistica e/o assistenziale erogati in suo favore, come documentato	
	dall'istituto resistente. Inoltre, la documentazione fiscale del ricorrente,	
	prodotta in giudizio da quest'ultimo, riguarda l'anno successivo (2022) al	
	decesso del <i>de cuius</i> (avvenuto nel 2021) mentre risulta dalla	
	documentazione versata in atti dall'istituto previdenziale che, nell'anno	
	2021, il ricorrente ha percepito dall'INPS, a titolo di pensione, il complessivo	
	importo di euro 19.426.20 (mentre risulta avere percepito nel 2022, allo	
	stesso titolo, il complessivo importo di euro 20.594,32). Inoltre, la	
	circostanza, provata con la relativa certificazione anagrafica, che il ricorrente	
	fosse (e sia tuttora) residente nel medesimo appartamento del defunto di	
	padre e che alla data del decesso di quest'ultimo fosse nel medesimo stato di	
	famiglia non costituisce di per sé prova della "vivenza a carico", non essendo	
	stato in alcun modo provato il sostegno economico continuativo e prevalente	
	del padre nei confronti del figlio inabile nei termini sopra indicati. Peraltro, il	
	ricorrente ha versato in atti le CU 2020 e 2021 del defunto padre, dalle quali	
	si evince che il ricorrente non risultava neanche fiscalmente a carico dello	
	8	

	stesso, e uno stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo familiare	
	di più componenti i quali, in assenza di prova contraria, si presume siano,	
	comunque, in grado di sostenere economicamente il ricorrente (cfr. in	
	termini, Cass. Civ., Sez. lavoro, 27 dicembre 2021, n. 41548 cit.). Ne deriva	
	che, in assoluta carenza di prova del requisito della “vivenza a carico”, il	
	signor S. G. non può vantare alcun diritto alla liquidazione del trattamento	
	pensionistico di reversibilità richiesto.	
	2. Le spese e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e si liquidano in	
	favore dell’INPS nella somma di euro 1.000,00, oltre agli accessori come per	
	legge se dovuti.	
	3. Ai sensi degli artt. 22 e 52 del d.P.R. n. 196/2003 e dell’art. 22 del d.lgs.	
	n. 101/2018, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente dovranno	
	essere oscurati e non potranno essere resi pubblici nelle banche dati o in	
	caso di diffusione anche via <i>web</i> , con qualsivoglia altra modalità, della	
	presente sentenza.	
	P.Q.M.	
	Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza,	
	eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.	
	Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese e dei	
	compensi di difesa, liquidati in euro 1.000,00 oltre agli accessori come per	
	legge se dovuti.	
	Dispone che le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano	
	oscurati e non siano resi pubblici nelle banche dati, o in caso di diffusione	
	anche via <i>web</i> , con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.	
	9	

	Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2024.	
	Il GUP	
	Gianpiero D’Alia	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in data 17.09.2024	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Francesca Deni	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le	
	generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Catanzaro, data della firma digitale	
	Il GUP	
	Gianpiero D’Alia	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Francesca Deni	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	10	